



DETERMINA DIRIGENZIALE DPC025/270

DEL 09 / 11 /2016

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO DPC025: Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA.

UFFICIO: Qualità dell'aria, inquinamento acustico, elettromagnetico

**OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. –
Provvedimento ex art. 29-decies comma 9 lettera d)**

DITTA: Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse srl.

Amministratore unico: Napolitano Cristofaro nato a Canello Arnone (CE) il 14.07.1965
domiciliato a Mondragone (CE) in via Potenza 31.

Sede impianto: Capitignano AQ

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che l'articolo 29 ter del Dlgs 152/06 e smi recita: “ *Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:*
- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;*
 - b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;*
 - c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;*
 - d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;*
 - e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;*
 - f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;*
 - g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;*
 - h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;*
 - i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;*

- l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
- m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

- Che l'art. 29 quater del Dlgs 152/06 e s.m.i. disciplina la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Che l'art. 29 sexies del Dlgs 152/06 e s.m.i. al comma 1 prevede che “ *L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso...omissis*”.
- Che l'art. 29 decies del Dlgs 152/06 e s.m.i. al comma 9 lettera d) prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
 - d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

CONSIDERATO che con nota prot. 8622 del 2.11.2016, allegata e parte integrante del presente provvedimento, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente- Distretto provinciale di L'AQUILA- ha comunicato che:

- l'Azienda Mazzaferri Ulisse srl esercisce attività di allevamento intensivo di suini da ingrasso ed ha fatto registrare nell'anno 2015 una presenza media di 3068 capi ed una presenza di picco di ben 3730 capi;
- la realtà impiantistica attuale dell'installazione ha una capacità produttiva (4380 suinetti) e una resa molto superiori alla soglia dei 2000 capi di cui al punto 6.6 lett. b dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs 152/06;
- che nell'ambito della propria attività investigativa il CFS ha accertato che l'allevamento è stato esercito in assenza di autorizzazione integrata ambientale rilevando altresì irregolarità nella gestione delle carcasse e degli effluenti di stalla;
- che la produzione di effluenti di stalla, non utilizzati a scopi agronomici, per mesi ha ecceduto la capienza delle vasche di stoccaggio ed è stata lasciata trascinare all'esterno dell'installazione con conseguente formazione di pozze e successiva mineralizzazione del materiale sversato, con potenziale pericolo di infiltrazione, a seguito di precipitazioni, in falda acquifera ed interessamento del vicino corpo idrico superficiale;
- che da controlli del Dipartimento di prevenzione della ASL di L'Aquila si è appreso che campioni di feci e campioni prelevati presso le stalle sono risultati positivi ad agenti patogeni (salmonelle).

RICHIAMATO l'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e smi che testualmente recita:
omissis... I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività... omissis;

VERIFICATO che agli atti del servizio della Regione Abruzzo DPC025, non risultano istanze, autorizzazioni o procedimenti in itinere relativi alla concessione di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 bis e successivi del DLgs 152/06, a nome di Mazzafferri Ulisse srl Comune di Capitignano AQ.

VISTO il punto 6.6 lettera d) dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e smi che prevede l'obbligo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti di suini con più di 2000 **posti** suini da produzione (di oltre 30 kg) o con più di 750 posti scrofe.

CONSIDERATO che l'allevamento Mazzafferri Ulisse risulta posto sotto sequestro dall'AG che ha consentito la prosecuzione dell'allevamento dei soli capi già presenti nello stabilimento e sino al termine dell'ingrasso.

SI DISPONE

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 9 lett d), salvo diverse esigenze dettate dall'Autorità Giudiziaria in conseguenza del procedimento giudiziario in corso, la chiusura dell'installazione denominata Azienda Agricola Mazzafferri Ulisse srl con sede nel Comune di Capitignano AQ amministratore unico Napolitano Cristofaro nato a Canello Arnone (CE) il 14.07.1965 domiciliato a Mondragone (CE) in via Potenza 31, esercente attività di allevamento di suini da ingrasso.

Il presente provvedimento è inviato all'amministratore unico Napolitano Cristofaro nato a Canello Arnone (CE) il 14.07.1965 domiciliato a Mondragone (CE) in via Potenza 31 tramite raccomandata A/R, e via pec al Sindaco di Capitignano (AQ) per i provvedimenti di competenza, è inviata inoltre al Comando provinciale CFS di L'Aquila, all'Amministrazione provinciale di L'Aquila, all'Ufficio autorizzazione scarichi- AUA AQ-TE del Servizio DPC024 della regione Abruzzo.

Il responsabile del procedimento mette a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso l'ufficio *Qualità dell'aria, inquinamento acustico, elettromagnetico* – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI, ai sensi della normativa vigente.

L'ESTENSORE
(Dott. Vincenzo Colonnà)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Sabatino Belmaggio)



Arta Abruzzo - Distr. di L'Aquila			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2016	38	2	
Prot. n.	8622	Del	02/11/2016



Rif.to RA/115069 del 20/5/2016

A: **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, SINA
VIA PASSOLANCIANO, 75
65100 PESCARA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

SIG. SINDACO DI CAPITIGNANO (AQ)
comune.capitignano@postecert.it

COMANDO PROVINCIALE C.F.S.
VIA DELLA POLVERIERA S.N.C.
L'AQUILA
cp.laquila@pec.corpoforestale.it

E, p.c. **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA**
protocollo@cert.provincia.it

OGGETTO: attività produttiva non autorizzata nel comune di Capitignano/ Azienda Agricola Mazzaferri //riscontro nota RA/115069 DEL 20/5/2016/// RELAZIONE DI SOPRALLUOGO.

In riscontro alla nota della Regione Abruzzo nr. RA/115069 del 20/5/2016 ed a seguito di sopralluoghi congiunti esperiti con personale del Corpo Forestale dello Stato nei giorni 2/8/2016 e 4/10/2016, si comunica quanto segue.



Certificato N° 205977

L'Azienda agricola Mazzaferri Ulisse s.r.l. esercisce attività di allevamento intensivo di suini da ingrasso ed ha fatto registrare nell'anno 2015 una presenza media di 3068 capi ed una presenza di picco di ben 3730 capi.

Per quanto sopra l'installazione rientra nella categoria IPPC di cui al punto 6.6 lett. b dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06.

Nell'ambito della propria attività investigativa, il Corpo Forestale dello Stato ha accertato che l'allevamento è stato esercito in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale rilevando altresì irregolarità nella gestione delle carcasse e degli effluenti di stalla.

Presso l'installazione, gli effluenti di stalla confluiscono in nr. 2 vasconi in c.a. di cui il primo, di maggiore capacità, è realizzato con una copertura in film plastico allo scopo di produrre e immagazzinare biogas. Non risulta installato alcun generatore a combustione interna che avrebbe dovuto essere utilizzato per la produzione di energia elettrica ed attualmente gli effluenti gassosi vengono dispersi in atmosfera.

La produzione di effluenti di stalla, non utilizzati a scopi agronomici, per mesi ha ecceduto la capienza delle vasche di stoccaggio ed è stata lasciata tracimare all'esterno dell'installazione con conseguente formazione di pozze. Nell'intorno delle pozze, tuttora esistenti, sono visibili risalite di liquame e ruscellamenti che con ogni probabilità hanno interessato il contiguo torrente Mozzano e la falda superficiale.

Per interrompere la dispersione al suolo dell'effluente di stalla, l'A.G. ha disposto la rimozione sistematica del rifiuto dall'impianto ed il suo smaltimento (cod. CER 020106). Il materiale già sversato all'esterno dell'installazione si è in parte solidificato e mineralizzato. Si ritiene, tuttavia, che le precipitazioni in arrivo con la stagione fredda possano rimobilizzare il fango residuo con potenziale pericolo di infiltrazione in falda acquifera ed interessamento del vicino corpo idrico superficiale.

Rileva osservare che ai sensi dell'art. 185 del D.lgs 152/06 sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:

- Art.185 co.1 lett. f del D.lgs 152/06: **materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;**
- Art. 185 co.2 lett. b del D.lgs 152/06: **i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio- Ai sensi del regolamento lo stallatico rientra in cat. 2 tra i sottoprodotti di origine animale che devono essere prontamente rimossi, identificati e trasformati;**

Il gestore si è disfatto dell'effluente di stalla mediante sversamento su suolo non impermeabilizzato, in assenza di misure di contenimento delle emissioni odorigene, con disturbo olfattivo della popolazione, con rischio di contaminazione della falda, senza controllo efficace di vettori, in spazio aperto, in assenza di procedure di identificazione, con conseguente ruscellamento e possibile interessamento del vicino torrente Mozzano.



Per queste ragioni, in assenza delle cautele di cui al comma 1 lett. f e dal comma 2 lett. b del citato art. 185, si ritiene che lo stallatico di cui trattasi debba ritenersi soggetto alla disciplina dei rifiuti.

Nel merito dello sversamento si rileva che il gestore dell'impianto abbia agito in violazione dell'art. 192 commi 1 e 3 per aver abbandonato il rifiuto sul suolo e non aver successivamente provveduto alla sua rimozione ed avvio allo smaltimento. Il fatto ha comportato l'insorgenza di molestie olfattive e potrebbe aver cagionato danno alla falda. Dell'evento il gestore dell'impianto ed il proprietario del terreno avrebbero dovuto darne segnalazione ai sensi dell'art. 242 co. 1 del D.lgs 152/06.

L'A.G. ha posto sotto sequestro il sito consentendo la prosecuzione dell'allevamento dei soli capi già presenti nello stabilimento e sino al termine dell'ingrasso. Attualmente il ciclo di accrescimento degli animali è in via di completamento e l'esercente prevede l'allontanamento degli ultimi capi nei prossimi giorni-

In merito ad aspetti strettamente sanitari, si riferisce che lo stabilimento risulta sotto il controllo del Dipartimento di Prevenzione della ASL di L'Aquila. Dalle informazioni acquisite dal C.f.S. si è appreso che campioni di feci e campioni ambientali prelevati presso le stalle sono risultati positivi ad agenti patogeni (salmonelle)-

Si dà atto altresì che in data 2/08/2016 è stato esperito un sopralluogo congiunto con il personale del C.f.S. presso il torrente Mozzano teso alla verifica di inquinamenti in atto. In occasione del sopralluogo non sono stati effettuati campionamenti in quanto il corpo idrico superficiale risultava in periodo di secca.

L'Azienda Agricola Mazzaferri ha prodotto istanza di A.U.A. acquisita agli atti di questo Distretto in data 27/10/2016. La Ditta si è riservata di presentare successiva istanza di A.I.A.. Tale scelta è stata motivata dall'opportunità di mantenere in essere un contratto di soccida. Allo scopo il proponente si impegna ad esercitare solo parte dell'impianto per contenere la capacità di produzione entro i 2000 capi.

Rileva osservare che una tale scelta procedurale sottrarrebbe:

1. all'obbligo di **VIA** per i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del D.Lgs 152/06 relativamente alla lettera ac) ovvero gli impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 3.000 posti per suini da produzione;
2. all'obbligo di **verifica di assoggettabilità** di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/06 relativamente agli impianti di cui alla lettera c) :Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno **funzionalmente asservito all'allevamento**.

Conclusioni

Rilevato che la realtà impiantistica attuale dell'installazione (4380 suinetti) ha una capacità di produzione e una resa molto superiori alla soglia di 2000 capi cui al punto 6.6 lett. b dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06 come pure alla soglia di cui all'allegato III alla parte seconda del D.Lgs 152/06 relativamente alla lettera ac);



Rilevato che il gestore indica la disponibilità di terreno seminativo per 71,23 ha ed una capacità di 4380 suinetti che corrispondono ad un peso vivo medio per ciclo di 4380q ovvero 61,5 q di peso vivo di animali per ettaro, l'installazione presenta un rapporto "peso vivo/ettaro" superiore alla soglia di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/06 relativamente agli impianti di cui alla lettera c);

Osservato altresì che l'effluente di stalla prodotto nella precedente gestione non autorizzata è stato smaltito illecitamente per sversamento sul suolo;

Ritenuto doversi procedere alla rimozione ed al corretto smaltimento del rifiuto sversato all'esterno dell'installazione ed alla verifica di eventuali danni alla falda sottostante;

Osservato che il liquame è stato smaltito illecitamente a ragione del fatto che il terreno a disposizione dell'Azienda non è mai stato funzionalmente asservito all'allevamento;


Ritenuto per i suddetti motivi che per la ripresa dell'allevamento l'attività debba essere preventivamente autorizzata e che a tal fine sia indispensabile l'adozione di cautele e procedure da seguire relative a condizioni diverse dal normale esercizio (incidenti), a condizioni di utilizzo e smaltimento degli effluenti, dell'eventuale digestato e delle carcasse, a condizioni all'uso di lagoni o altri eventuali dispositivi di stoccaggio;

Richiamata la documentazione con la quale l'Azienda Agricola fa istanza di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e si riserva di presentare istanza ai sensi del titolo III bis alla parte II del T.U.A.;

Tanto si comunica:

1. all'Autorità Competente, :
 - a. perché valuti l'opportunità di adottare il provvedimento di cui alla lettera d) dell'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs 152/06;
 - b. perché valuti la congruità del procedimento avviato dall'Azienda;
2. al Sig. Sindaco di Capitignano, perché valuti l'opportunità di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 192 co.3 del D.Lgs 152/06 relativi all'ordinanza di sgombero dei rifiuti sversati all'esterno dell'installazione, al ripristino dello stato dei luoghi ed all'avvio delle attività di verifica dell'eventuale inquinamento di falda. Si intende richiamato l'art. 247 del D.Lgs 152/06.

Il Responsabile U.O.
Dr. Carlo Bellina Agostinone



Il Direttore del Distretto Provinciale
Dr.ssa Virginia Lena



FASCICOLO FOTOGRAFICO

Allevamento Azienda Agricola Mazzaferri
Capitignano 4/10/2016




Fig. 1 stalla in via di svuotamento



Fig. 2 maiali in ingrasso. Il fondo della stalla è fessurato per la raccolta degli effluenti.




Fig. 3 maiali in ingrasso. Il fondo della stalla è fessurato per la raccolta degli effluenti.




Fig. 4 maiali in ingrasso. Il fondo della stalla è fessurato per la raccolta degli effluenti.




Fig. 5 particolare: maiale ferito.




Fig. 6 Vascone di raccolta degli effluenti di stalla in c.a. - particolare della copertura per la raccolta del biogas-




Fig. 7 Lagone di raccolta liquame all'esterno dell'installazione-




Fig. 8 ruscellamento di liquame all'esterno di una delle stalle-




Fig. 9 maiali all'ingrasso-



Fig. 10 lagone esterno all'installazione-




Fig. 11 cella frigorifera carcasse-




Fig. 12 autobotti trasporto liquame-




Fig. 13 piezometro-




Fig. 14 sili stoccaggio mangime-



Fig. 15 maiali all'ingrasso-




Fig. 16 maiali all'ingrasso-






Fig. 17 caricamento sili-




Fig. 18 vasche contenimento liquami-





Fig. 19 risorgenza liquame all'esterno dell'installazione-




Fig. 20 lagone esterno all'installazione- parte del materiale appare denso e mineralizzato-




Fig. 21 lagone esterno all'installazione- parte del materiale appare denso mineralizzato-






Fig. 22 lagone esterno all'installazione- parte del materiale appare denso e mineralizzato-



Fig. 23 pozza di liquame secca: la vegetazione risulta secca-






Fig. 24 pozza di liquame secca: posizione di un piezometro (celeste) e dell'alveo del torrente (rosso)-




Fig. 25 posizione dei lagoni rispetto all'installazione-






Fig. 26 Vista aerea con sovrapposizione particelle catastali. La freccia blu indica la posizione del torrente, il riquadro giallo i vasconi di stoccaggio in c.a., il riquadro rosso indica la posizione dei lagoni e delle riemergenze di liquami -



Spett.le Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

E p.c.

Alla Polizia Giudiziaria – Aliq. Forestale
Procura della Repubblica di Avezzano
prot.procura.avezzano@giustiziacert.it


OGGETTO: tab.2 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – grassi e oli animali/vegetali – **richiesta valori limite (CSC) da adottare**

Nell'espletamento di attività di campionamento ed analisi in ausilio ad un'indagine di polizia giudiziaria, questa Agenzia ha riscontrato, nella matrice acqua sotterranea, una concentrazione del parametro *grassi e oli animali/vegetali* pari a **10 mg/l**.


Non essendo tale parametro indicato nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si chiede quale sia la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) a cui si debba far riferimento per l'avvio delle procedure di cui all'art. 244 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione fornita, si porgono distinti saluti

Il Responsabile U.O.
Dr.ssa Ing. Silvia Ronconi



Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Virginia Lena



1

100

100

100

100

100

100

100